

Position Paper Federcasse sul documento per la consultazione inerente gli aggiornamenti proposti alle Circolari segnaletiche concernenti le modifiche alle definizioni di attività deteriorate in linea con le definizioni non performing exposures e di forbearance introdotte dagli Implementing Technical standard (ITS) dell'EBA (modifiche proposte alle Circolari n. 272 "Matrice dei Conti", n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" e n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare")

➤ Premessa

Lo scorso 29 agosto codesta spettabile Autorità di Vigilanza ha pubblicato per la consultazione le bozze degli aggiornamenti alle Circolari n. 272 "Matrice dei Conti", n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" e n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

Le modifiche proposte ineriscono, principalmente, alla revisione delle definizioni di attività deteriorate in linea con quelle di *non performing exposures* (NPE) e di *forbearance* introdotte dagli *Implementing Technical Standards* (ITS) pubblicati dall'EBA e in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.

A tale riguardo, in via preliminare, la scrivente Federcasse, nel manifestare apprezzamento per le modalità di consultazione adottate con riferimento alla materia in oggetto, ringrazia altresì per la possibilità di esprimere opinioni e commenti sul tema.

Nel merito delle proposte modifiche, al fine di offrire un contributo alla consultazione, si formulano le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento con specifico riferimento alla **prospettiva delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (BCC-CR)**. I commenti sull'impostazione proposta in relazione agli aggiornamenti in consultazione tengono, ovviamente, conto dei contenuti degli standard EBA citati.

Il primo profilo di attenzione, riferibile non solo allo specifico contesto del Credito Cooperativo italiano, riguarda la decorrenza delle novità proposte, anche tenuto conto della circostanza che l'entrata in vigore delle nuove definizioni contenute negli standard EBA è subordinata all'adozione degli stessi da parte della Commissione europea, attesa per fine 2014.

Non si ravvisa, infatti, la necessità di imporre l'attivazione di processi di adeguamento onerosi e suscettibili di determinare significativi impatti anche sul piano gestionale (con riguardo al processo del credito e alla gestione del rapporto con la clientela) e sulle politiche di classificazione e *impairment* delle banche, sulla base di riferimenti al momento non consolidati.

Per la medesima ragione e sempre in via generale, non si condivide la proposta revisione della regola inerente la determinazione degli incagli oggettivi che, come noto, costituisce una peculiarità del contesto nazionale.

Si chiede a tale ultimo riguardo di ripristinare la precedente indicazione normativa basata sulla soglia del 10 % in termini di rapporto tra l'importo complessivo delle quote di esposizioni scadute e l'intera esposizione del debitore e rinviarne un'eventuale revisione al consolidamento in ambito comunitario di nuovi riferimenti inerenti le soglie di materialità e la definizione delle esposizioni in default.

Con riguardo allo specifico contesto delle Banche di Credito Cooperativo, preliminarmente si rammenta come la generalità delle BCC-CR non sia, attualmente, tenuta agli obblighi segnaletici connessi alle statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito UE (FINancial REPorting – FINREP), che costituiscono l'ambito di "naturale" applicazione delle definizioni - e connessi obblighi di monitoraggio e informativi - introdotte dai citati standard dell'EBA.

Ciò posto, nel **condividere la valenza positiva della finalità dichiarata nel documento di consultazione** (evitare disallineamenti nelle definizioni di attività deteriorate a fini segnaletici, di bilancio e di centrale dei rischi e mantenere l'uniformità della base informativa bancaria), non si può tuttavia non sottolineare come **l'applicazione delle nuove definizioni introdotte dall'EBA, determini l'esigenza di significativi interventi di adeguamento organizzativo, procedurale, applicativo.**

In particolare, le definizioni EBA in materia di forbearance e, in tale ambito, l'inclusione nella categoria delle attività oggetto di concessione dei crediti non *impaired* - che allarga significativamente il perimetro da considerare rispetto all'attuale definizione di credito ristrutturato – costituiscono, infatti, innovazioni di considerevole impatto, tenuto anche conto della connessa richiesta di dettagli quali-quantitativi di non sempre facile reperimento (in particolare, con riguardo alle esposizioni ricomprese nel novero dei crediti *performing*) e che determinano l'esigenza di significative modifiche ai sistemi operativi di monitoraggio delle posizioni.

Complessa e onerosa, laddove confermatane l'esigenza, apparirebbe anche la sola messa in opera degli specifici processi e soluzioni per il recupero del progresso ai fini della segnalazione dei finanziamenti oggetto di concessione in bonis, **la cui ricostruzione richiede la bonifica massiva** – supportata applicativamente in misura marginale mentre nella generalità dei casi sarebbe **manuale a cura del gestore** - **delle posizioni che rientrano nella nuova categoria di forbearance attraverso l'individuazione di tutte le posizioni/rapporti che negli ultimi 2 anni sono state oggetto di rinegoziazione/rifinanziamento a causa di condizioni di difficoltà economica attuali o latenti del debitore.**

In assenza di una preventiva valutazione di impatto, gli oneri connessi non sembrerebbero per tali banche comparabili nell'immediato con corrispondenti benefici in termini di innalzamento della qualità dell'informativa prodotta.

In tale ambito, giova richiamare come le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (BCC-CR) – che per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito e controparte utilizzano tutte la metodologia standardizzata - e le strutture di Categoria che operano al loro servizio in qualità di outsourcer di funzioni operative importanti, non si sono già confrontate con l'esigenza di predisporre supporti elaborativi e analisi documentali necessarie ai fini informativi in argomento, non avendo minimamente considerato - sinora - l'esigenza di adeguarsi ai citati requisiti e non essendo state interessate dagli approfondimenti che hanno riguardato i principali gruppi nazionali, coinvolti dalle attività funzionali alla *asset quality review*, che in certa misura hanno anticipato le problematiche definitorie e applicative inerenti.

In estrema sintesi, le principali criticità ravvisabili per l'adeguamento ai nuovi riferimenti proposti da parte delle banche di Categoria si possono ricondurre alle seguenti tematiche:

- necessità di strutturare la nuova base dati inerente la classificazione delle posizioni e il relativo monitoraggio a partire da differenti fonti informative, avvalendosi di archivi informatici spesso non in linea e dovendo ricorrere nella generalità dei casi a dati documentali non tracciati a sistema;
- necessità di procedere a un'estesa revisione e implementazione delle procedure applicative, amministrative e operative in tempi estremamente rapidi, incompatibili con il portato degli interventi da eseguire nei termini temporali proposti nel documento di consultazione;
- necessità di instaurare un processo ex novo, con riguardo alle informazioni inerenti la qualità del credito e i processi di monitoraggio connessi.

L'onerosità delle attività richiamate, assume ulteriore rilievo critico tenuto conto della più ampia progettualità - già in essere o programmata nel breve - per processi di adeguamento al nuovo quadro normativo e regolamentare che interessa tutte le banche e le strutture di Categoria di secondo livello che erogano servizi a favore delle medesime. A tale riguardo si evidenzia come **le attività di adeguamento alle innovazioni proposte si innesterebbero sulle iniziative progettuali in corso per supportare i processi di fast closing di bilancio e segnaletici al fine di assicurare tempestività e accuratezza della base Y riferita al 31 dicembre 2014**, il cui termine di trasmissione, come noto, è il prossimo 11 febbraio. Si evidenzia come, **nel più ampio ambito degli interventi di reingegnerizzazione dei processi sottostanti, occorra a tali fini anticipare, anche significativamente, il processo di classificazione e impairment ai fini di bilancio.**

Tutto ciò premesso, si evidenzia come gli oneri di un'applicazione nel breve appaiono non sostenibili o tali da incidere in misura non trascurabile sull'utile netto dell'intero sistema del Credito Cooperativo e le attività di adeguamento potenzialmente in conflitto con l'ordinata prosecuzione delle attività progettuali in atto o di prossimo avvio.

Alla luce delle evidenze rappresentate e in aggiunta alle richieste dianzi formulate, nell'intento di contemperare le condivisibili e condivise finalità perseguite da codesta Autorità di Vigilanza si chiede di:

- non estendere alle banche tenute alla segnalazione su base solo individuale, l'obbligo di determinazione del dato segnaletico inerente le esposizioni oggetto di rinegoziazione, ai sensi delle definizioni EBA, **già con riferimento alla data del 31 dicembre 2014**, né richiedere la corrispondente informativa nel bilancio redatto alla medesima data di riferimento;
 - in subordine, di ammettere per tali banche la determinazione del dato segnaletico al 31 dicembre 2014 con riguardo al solo perimetro delle operazioni rinegoziate/rifinanziate nell'ambito di accordi collettivi e sulla base della classificazione per classe di rischio in essere alla data di riferimento della segnalazione, nonché la compilazione dell'informativa di bilancio inerente secondo le medesime modalità. Ferma l'applicazione in toto dei nuovi riferimenti EBA per l'individuazione e "trattamento" delle posizioni rientranti nel perimetro forborne" a partire dal 2015, le banche che hanno applicato tali modalità "semplificate" di determinazione del dato di stock al 31 dicembre 2014, applicherebbero le misure di monitoraggio successive esclusivamente sulle posizioni così individuate.

Si chiede inoltre di confermare che:

- le sospensioni dell'ammortamento di finanziamenti imposti dalla legge a seguito di eventi di natura calamitosa o in funzione dell'accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (ex L.244/2007) rientrano tra le attività performing nel caso in cui il debitore

fosse in bonis al momento della sospensione e la banca ritenga che lo stesso non si trovi in condizioni di difficoltà con riguardo al rispetto delle scadenze definite;

- l'accezione del concetto di "*any past due amount*", cui vanno ricondotte le valutazioni inerenti eventuali ritardi di pagamento a valle della misura di forbearance, possa essere intesa in applicazione delle soglie di materialità e/o di compensazione con i margini disponibili su linee di credito attualmente applicate dalle banche

Nella consapevolezza della rilevanza della tematica e nell'intento di supportare al meglio la ricerca di soluzioni compatibili agli interessi comuni, si ribadisce la disponibilità, come già in passato a un confronto diretto che permetta di meglio rappresentare le evidenze sottoposte e definire soluzioni pragmaticamente percorribili.